

IL COMITATO CONSULTIVO
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE

Vista l'istanza del Procuratore Speciale della X S.r.l. (in seguito "Società" o anche "istante") con sede in -----, presentata al Comitato in data ----- per il tramite della Direzione Regionale dell'Entrate della -----, volta ad ottenere ai sensi dell'art. 21, comma 10 della L. 30 dicembre 1991 n. 413, il preventivo parere in ordine al trattamento fiscale di un'operazione di scissione parziale proporzionale.

Rilevato che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, non ha risposto alla preventiva richiesta di parere, avanzato sulla medesima operazione della Società ai sensi dell'art. 21, comma 9 della L. 30 dicembre 1991 n. 413.

Udito il Relatore Prof. Giuliano Tabet,

Premesso che, per quello che si ricava dall'istanza:

- La Società ha per oggetto attività di fabbricazione di plafoniere e di apparecchi di illuminazione in genere e svolge la propria attività in un complesso immobiliare costituito da un capannone e da una palazzina servizi con aree adiacenti siti nel Comune di ----- . Detto complesso è stato condotto in locazione finanziaria sino al 22 giugno 2004, data in cui l'istante ha proceduto al riscatto, finanziandolo integralmente con l'accensione di un mutuo ipotecario per la somma di 1.500.000,00 euro.
- La Società è partecipata in parte uguale dai tre fratelli, i quali sono contemporaneamente soci, nella stessa percentuale, della Y S.r.l. (in seguito "beneficiaria"), avente come oggetto attività immobiliare in genere.
- A causa della forte crisi nel settore in cui opera, l'istante vuole procedere ad una riorganizzazione dell'attività produttiva, realizzando una operazione di *spin off* immobiliare, con attribuzione alla beneficiaria, per scissione parziale proporzionale, del complesso immobiliare a valore di libro, senza emersione di plusvalenze o minusvalenze, e con trasferimento del relativo fondo ammortamento nonché del residuo debito risultante dal contratto di mutuo ipotecario stipulato in concomitanza del riscatto.
- L'operazione è finalizzata a realizzare il passaggio delle quote della scissa "*ai figli degli attuali soci mediante atto di donazione, nel breve volgere di qualche anno, in tutto o in parte delle quote sociali, ovvero la cessione di quote a terzi interessati ad investire nell'azienda ed apportare nuovi capitali*", tenuto che in questa seconda ipotesi "*l'alleggerimento del patrimonio della X con l'espulsione della parte immobiliare, ne faciliterebbe l'ingresso con un esborso minore per l'acquisizione della quota di partecipazione*".
- Viene anche precisato che, post- scissione, i soci non cederebbero a terzi le quote della beneficiaria loro assegnate in modo proporzionale e che, gli immobili trasferiti verrebbero locati, a prezzo di mercato, alla società gestionale per la sola parte che la stessa giudicherà strettamente necessaria allo svolgimento della propria attività e per il residuo locati a terzi.

CONSIDERATO CHE

Secondo l'orientamento consolidato di questo Comitato la scissione è un'operazione fiscalmente neutrale e di per sé non elusiva, specialmente nel caso che il trasferimento di attività dalla Società scissa alla beneficiaria avvenga in regime di continuità di valori fiscali e senza sottrazione delle stesse al regime dei beni di impresa .

Nei recenti pareri, resi con specifico riferimento ad operazioni di *spin off* immobiliare, è stato ribadito che l'estromissione del bene dal patrimonio societario, se rispondente a determinate finalità e strategie imprenditoriali, si caratterizza come operazione di riorganizzazione aziendale, a condizione che non venga strumentalmente utilizzata per conseguire indebiti vantaggi tributari.

Nei suddetti pareri si è precisato che, allorché l'operazione si proietta nella prospettiva di un successivo ingresso post-scissione di nuovi soci, persone fisiche, è necessario tenere conto, anche a livello di intenzioni, delle future variazioni della partecipazione, tanto con riferimento alla beneficiaria, quanto con riferimento alla scissa.

Tale orientamento va qui ribadito in quanto deve considerarsi come potenzialmente elusivo lo *spin off* preordinato alla futura acquisizione delle partecipazioni di controllo nella società operativa, quando trattasi di operazione soltanto strumentale, volta a soddisfare finalità proprie di altri atti o negozi giuridici (come, ad esempio, la cessione diretta dell'azienda, con esclusione della componente immobiliare), il cui compimento si rivelerebbe fiscalmente più oneroso.

RILEVATO CHE NEL CASO IN ESAME

- La descrizione da parte dell'istante dei successivi sviluppi dell'operazione con riguardo alle variazioni della composizione del capitale della scissa è stata effettuata in forma alternativa, prevedendosi genericamente la donazione ai figli degli attuali soci delle quote di partecipazione, ovvero la loro cessione onerosa a terzi, i quali (terzi), con l'estromissione del cespite immobiliare, sosterebbero "*un minore esborso per l'acquisizione della quota di partecipazione*".

L'operazione, per come descritta, soprattutto nel caso di cessione onerosa, è contraddistinta da gravi lacune espositive circa l'origine e l'entità delle partecipazioni che si intendono cedere, nonché le modalità ed i tempi della cessione

- Le suddette lacune contraddicono l'onere di fornire una dettagliata e precisa esposizione del caso concreto, ai sensi dell'art. 5, 2° c. del D.M. 13 giugno 1997, n. 194
- Le suddette lacune non consentono, allo stato, a questo Comitato di individuare nella sua interezza la reale portata della operazione che intende porre in essere

P.Q.M.

non definitivamente pronunciando, offre all'istante di colmare le lacune espositive di cui in motivazione, assegnando il termine di giorni 30.

Deciso il 12 aprile 2006

Depositato il 12 aprile 2006